

Prot. 239011/RU

Roma, 8 giugno 2022

CIRCOLARE N. 23/2022

PRODOTTI ENERGETICI. ULTERIORE RIDETERMINAZIONE TEMPORANEA ALIQUOTE DI ACCISA SUI CARBURANTI. ADEMPIMENTI PER GLI ESERCENTI.

Nella Gazzetta Ufficiale – *Serie generale* - n. 117 del 20 maggio 2022 è stata pubblicata la legge 20 maggio 2022, n. 51, che, nel convertire il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha introdotto l'art. 1-*bis* riprodotto le disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – *Serie generale* - n. 101 del 2 maggio 2022.

L'art.1 del decreto-legge n. 38/2022, ora abrogato dalla medesima della legge n. 51/2022 (art. 1, comma 2), aveva apportato un'ulteriore rideterminazione di talune aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate dai precedenti interventi normativi di riduzione temporanea.

L'art. 1-*bis*, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022 ha confermato la vigenza delle aliquote di accisa sotto specificate a decorrere dal 3 maggio 2022:

- benzina: **euro 478,40 per mille litri**;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: **euro 367,40 per mille litri**;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: **euro 182,61 per mille chilogrammi**.

Viene così mantenuta l'efficacia delle riduzioni operate dapprima dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 21/2022 e dall'art. 1 del decreto 18 marzo 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica (a decorrere dal 22 marzo 2022) e, successivamente, dal decreto interministeriale 6 aprile 2022 (a decorrere dal 22 aprile 2022 per la benzina ed il gasolio, dal 21 aprile 2022 per i GPL, e fino al 2 maggio 2022 per tutti i menzionati prodotti). Si rinvia alla circolare n.13/2022 del 22 aprile 2022.

Il medesimo art. 1-*bis*, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022, sempre a decorrere dal 3 maggio e fino all'8 luglio 2022, ha ricompreso nella rideterminazione temporanea anche un'ulteriore aliquota di accisa di cui si riporta la variazione intervenuta:

- gas naturale usato per autotrazione: da euro 0,00331 per metro cubo ad **euro zero per metro cubo**.

Di tale aliquota si dovrà tener conto in sede di liquidazione dell'accisa nelle fatturazioni relative ai quantitativi di gas naturale per uso autotrazione forniti nel predetto arco temporale.

Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore **fino all'8 luglio 2022**.

L'art. 1-*bis*, comma 2, mantiene fino al suddetto termine dell'8 luglio 2022 la disapplicazione della aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale dal punto 4-*bis* della Tabella A allegata al TUA di cui ordinariamente beneficiano gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-*ter* del TUA), inglobando anche il periodo che va dal 22 aprile al 2 maggio 2022 di vigenza del decreto interministeriale 6 aprile 2022. Conseguentemente non si darà luogo, per il secondo trimestre 2022, alla presentazione della dichiarazione di rimborso dell'accisa sui litri di gasolio consumati.

L'art. 1-*bis*, comma 3, fissa l'obbligo per gli esercenti depositi commerciali di cui all'art. 25, comma 1, del TUA nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25 di trasmettere al competente Ufficio delle dogane, tramite PEC ovvero per via telematica, entro il **15 luglio 2022**, i dati dei quantitativi fisici dei carburanti le cui aliquote sono state da ultimo rideterminate giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell'**8 luglio 2022**. Si rinvia alle istruzioni operative emanate con la circolare n. 11/2022.

Lo stesso comma 3 sancisce il venir meno del pregresso obbligo di comunicazione delle giacenze disposto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 21/2022 originariamente riguardante solo la benzina ed il gasolio usato come carburante (rilevazione delle giacenze alla data del 21 aprile 2022) facendo salvi, in ragione dell'avvenuto assorbimento dell'adempimento, eventuali comportamenti omissivi posti in essere dagli esercenti. Va da sé che non sono configurabili come illeciti amministrativi neanche possibili inosservanze dell'art. 1 della determinazione direttoriale prot. 177707/RU del 22 aprile 2022 (rilevazione delle giacenze alla data del 2 maggio 2022).

Infine, cessato il periodo di specifica efficacia, non trova più applicazione l'adempimento di cui all'art.1, comma 6, del decreto-legge n. 21/2022, in virtù del quale i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli art. 23 e 25 del TUA erano tenuti a riportare nel documento amministrativo semplificato telematico l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici ivi indicati.

Marcello Minenna